

coordinamento dei referenti, il cronoprogramma del reporting ed il set finale di indicatori scelti, i relativi T0 e Target e sarà oggetto di apposito "Protocollo di monitoraggio".

La Strategia Energetico Ambientale regionale 2014-2020 è stata opportunamente modificata ed integrata in recepimento delle prescrizioni di cui sopra, e quindi:

— Sono stati adeguati i contenuti della SEAR nel rispetto di quanto indicato da TERNA Rete Italia, aggiornando i dati di produzione di energia elettrica con l'annualità 2013, resa disponibile a Luglio 2014, nonché correggendo le inesattezze rilevate e ampliando i temi indicati da TERNA;

— il paragrafo 1.2.5 (Energia ed Atmosfera) della SEAR è stato opportunamente aggiornato riportando i dati dell'inventario riferiti al 2007, così come rivalutati a seguito delle modifiche dei fattori di conversione poi utilizzati per l'annualità 2010;

— è stata adeguata alle osservazioni ricevute l'esplicitazione delle misure di cui ai paragrafi 2.6 e successivi;

— il paragrafo 9.3 del Rapporto ambientale ed i successivi (9.3.1 e 9.3.2) sono stati opportunamente integrati.

Per quanto riguarda il monitoraggio, si specifica che il piano di monitoraggio sarà completato specificando per gli indicatori i valori T0 e Target attesi rispetto alle componenti poste sotto controllo per gli effetti attesi dall'attuazione della Strategia. Dopo l'approvazione della Strategia Energetico Ambientale regionale 2014-2020 l'Autorità procedente stipulerà apposito protocollo tecnico con ARPA con indicazione della tempistica di produzione e dei report di monitoraggio, le relative risorse finanziarie necessarie. I Report saranno resi pubblici sui siti dell'Autorità procedente, l'Autorità competente e l'ARPA. Sulla base delle valutazioni dei Report, l'Autorità procedente e l'Autorità competente potranno valutare eventuali misure correttive della Strategia.

La Strategia ha infine subito una serie di modifiche e integrazioni dopo la pubblicazione della relazione *La situazione energetica nazionale nel 2014* da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche. Tale relazione è un documento di natura consuntiva nel quale viene descritto sinteticamente l'andamento del settore energetico relativo alla annualità 2014.

Tale documento, fondamentale per avere una visione nazionale e sovranazionale della realtà energetica, tiene conto delle ultimissime rilevazioni statistiche che hanno modificato nella sostanza le informazioni precedentemente a disposizione, ed infine traccia un quadro estremamente interessante in merito al cd. *Burden Sharing* ed ai risultati finora raggiunti.

Il documento risulta di grande interesse anche per le diverse fonti dati utilizzate (MISE, Terna, GSE, ISTAT, ENEA) che sono messe in relazione in maniera ragionata.

La transizione energetica nazionale ha compiuto passi da gigante: tanto per dare alcuni dati indicativi, nel 2014 più del 20% dell'energia primaria richiesta è rappresentata dalle FER, ed il 43% della produzione nazionale lorda di energia elettrica proviene da FER.

Ciò vuol dire che l'obiettivo di avere un sistema meno dipendente dalle fonti estere (fossili), basato sempre più sulle fonti a basso contenuto di carbonio, e sempre più efficiente si sta avverando con una velocità che non era ipotizzabile.

Alla luce delle nuove informazioni acquisite, sono stati rianalizzati gli obiettivi di efficientamento e gli obiettivi di incremento della produzione di energia rinnovabile già valutati quali compatibili a livello ambientale con la emissione del parere motivato favorevole di VAS (D.D. 11023 del 23 dicembre 2014).

Con l'aggiornamento sono stati confermati quindi gli obiettivi singoli di efficientamento e di incremento settoriale della produzione di energia da FER, tenendo conto delle sostanziali differenze dello stato di fatto con il quadro precedente, ed è stata rivalutata conseguentemente l'obiettivo globale, senza modificare i singoli obiettivi.

Ciò non si traduce nell'indicazione di una nuova e diversa strategia regionale rispetto a quella che ha subito un processo di Valutazione Ambientale Strategica e che è stata adottata con D.G.R. 1821/2014, ma solamente in un aggiornamento numerico del target alla luce delle informazioni aggiuntive acquisite a valle del monitoraggio.

Il nuovo obiettivo numerico, equivalente al raggiungimento di un rapporto tra Fonti energetiche rinnovabili (FER) e Consumo finale lordo (CFL), è pari al 20% e tale obiettivo risulta sfidante, analogo a quello già valutato e ritenuto sostenibile ambientalmente, in linea non solo con la direttiva Europa 20 20 20, ma già proiettato all'obiettivo intermedio 2030 ed in prospettiva all'obiettivo 2050.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2015, n. **1283**.

Sisma 15 dicembre 2009. Attività di controllo ex art. 14 O.C. n. 164/2010 e art. 16 L.R. n. 3/2013. Modalità e procedure.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di individuare nell'U.O.T. "Attività connessa alla gestione della ricostruzione post sisma e delle emergenze" della Regione Umbria la struttura cui affidare l'attività di controllo sulle concessioni contributive rilasciate dai Comuni interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, ai sensi rispettivamente dell'art. 10 dell'Ordinanza commissariale n. 164/2010 e degli artt. 6 e 7 della L.R. n.3/2013;

3) di stabilire:

a) che l'attività di controllo si esplica su un campione non inferiore al dieci per cento delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni, calcolato con riferimento a ciascuno dei provvedimenti normativi richiamati al precedente punto 2);

b) che detta attività di controllo viene svolta nel rispetto dei limiti e delle indicazioni contenute nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

c) che le pratiche da sottoporre a controllo sono individuate dalla Regione Umbria mediante estrazione a campione sulle concessioni contributive rilasciate dai Comuni, attraverso il ricorso ad una specifica procedura informatica all'uopo predisposta che utilizza un algoritmo di estrazione casuale che si avvale dei dati trasmessi on line dai Comuni stessi;

d) che la Regione Umbria procede a detta estrazione ogni qual volta il numero delle nuove concessioni contributive rilasciate dai Comuni è pari a dieci e in ogni caso non oltre i sei mesi dall'estrazione precedente. In quest'ultimo caso l'estrazione avviene tra le concessioni contributive rilasciate e comunicate dai Comuni in detto lasso di tempo, con arrotondamento del numero delle pratiche estratte all'unità superiore;

e) che l'esito finale in ordine all'attività di controllo è emesso dalla Regione Umbria entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data della richiesta di documentazione formulata ai sensi del punto 6), lettera a);

4) di stabilire altresì che in sede di prima applicazione delle procedure di estrazione a campione di cui al punto 3), la Regione Umbria effettua distinte estrazioni sul totale delle concessioni contributive rilasciate e rendicontate dai Comuni ai sensi rispettivamente dell'Ordinanza commissariale n. 164/2010 e delle L.R. n. 3/2013, procedendo poi secondo le modalità di cui alla lettera d) dello stesso punto 3);

5) di precisare che per gli interventi del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano il numero delle concessioni contributive da considerare ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo è pari al numero degli edifici ricompresi nell'ambito di ciascuna delle unità minime di intervento (U.M.I.) individuate dal programma stesso;

6) di definire le seguenti modalità nonché i termini relativi alla procedura di controllo delle concessioni contributive da parte della competente struttura regionale:

a) nei dieci giorni successivi all'estrazione del campione la Regione Umbria richiede ai Comuni interessati l'inoltro della documentazione, in copia conforme all'originale, relativa alle pratiche sottoposte a controllo, dandone altresì comunicazione ai soggetti beneficiari dei contributi, a mezzo del procuratore speciale o comunque della persona avente titolo così come indicata dai Comuni nella procedura informatica;

b) tale documentazione, elencata in una distinta sottoscritta dal responsabile del servizio deve essere prodotta dai Comuni nel rispetto dei termini di seguito indicati:

b.1) venti giorni decorrenti dalla richiesta di cui alla lettera a), per la documentazione afferente il provvedimento di concessione del contributo, così come di seguito elencata:

• interventi disciplinati dalla L.R. n. 3/2013:

— domanda di contributo, completa dei relativi allegati;

— allegati progettuali elencati nella scheda O dell'allegato E alla D.G.R. n. 411/2013;

— documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione delle maggiorazioni di cui al comma 11 dell'art. 9 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013 e di cui al comma 11 bis, lettera b), dell'art. 9 dello stesso allegato 1 (per il solo P.I.R. di Spina), nonché dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'Ordinanza commissariale n. 164/2010;

— atti autorizzativi previsti dall'art. 12 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013;

— provvedimento di concessione del contributo e relative schede per il calcolo del contributo;

- interventi disciplinati dall'Ordinanza commissariale n. 164/2010:
 - domanda di contributo, completa dei relativi allegati;
 - allegati progettuali elencati nella scheda O dell'allegato E all'ordinanza commissariale n. 164/2010;
 - documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010;
 - atti autorizzativi previsti dall'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010;
 - provvedimento di concessione del contributo e relative schede per il calcolo del contributo;
- b.2) venti giorni decorrenti dall'assunzione del provvedimento di approvazione della rendicontazione finale e di determinazione della rata di saldo del contributo, per la documentazione di rendicontazione finale richiesta rispettivamente dall'art. 16, comma 2, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013 e dall'art. 13, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 164/2010, comprensiva delle varianti in corso d'opera e dei relativi atti autorizzativi;
- c) qualora al momento della richiesta della Regione sia stato già adottato il provvedimento di erogazione del saldo del contributo, il Comune inoltra la documentazione di cui al punto 6), lettera b), sub b1) e sub b2) in un'unica soluzione, entro il termine di venti giorni dalla richiesta formulata dalla Regione;
- d) la Regione espleta l'attività di controllo nei quaranta giorni successivi all'acquisizione della documentazione di cui al punto 6), lettere b) e c).

Qualora si renda necessaria una integrazione della documentazione prodotta ai sensi delle lettere b), sub b.1) e sub b.2) e c) del punto 6), la Regione, entro il termine di dieci giorni dall'acquisizione della documentazione, richiede per una sola volta la necessaria integrazione documentale, che dovrà essere prodotta dal Comune interessato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di integrazione documentale ha effetto sospensivo del termine previsto per l'espletamento dell'attività di controllo.

Nel caso in cui l'integrazione documentale non venga prodotta nel termine assegnato, la Regione espleta l'attività di controllo sulla base della documentazione agli atti.

Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo la Regione può disporre l'audizione dei tecnici comunali, allo scopo di acquisire informazioni in ordine alle valutazioni fatte in sede di attività istruttoria per la concessione dei contributi;
- e) nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 6), lettera d) la Regione comunica gli esiti dell'attività di controllo al Comune, il quale, entro i successivi venti giorni:
 - e.1) assume i conseguenti necessari provvedimenti amministrativi, con l'obbligo di adeguare gli atti di concessione delle provvidenze alle risultanze dell'attività di controllo e ne trasmette copia alla Regione Umbria;
 - e.2) formula, in alternativa a quanto stabilito al precedente punto e.1), le proprie controdeduzioni, sulle quali la Regione esprime l'esito definitivo, comunicandolo al Comune nei trenta giorni successivi all'acquisizione delle controdeduzioni stesse. In tale ipotesi il Comune assume i provvedimenti amministrativi di cui al precedente punto e.1), entro venti giorni dall'acquisizione dell'esito definitivo;
- 7) di stabilire inoltre che, per le pratiche sottoposte a controllo, i Comuni procedono all'erogazione della rata di saldo del contributo subordinatamente all'acquisizione degli esiti dell'attività di controllo e all'espletamento degli adempimenti conseguenti, previsti dal punto 6), lettera e);
- 8) di disporre che, qualora la rideterminazione dei contributi spettanti agli aventi diritto operata dal Comune a seguito degli esiti dell'attività di controllo comporti la necessità di procedere al recupero di somme indebitamente liquidate, è fatto obbligo al Comune di avviare i relativi procedimenti di recupero entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione degli esiti del controllo, dandone contestuale notizia alla Regione Umbria. Qualora il procedimento di recupero non venga avviato entro il termine stabilito, la Regione Umbria, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, provvede a segnalare l'inadempienza agli organi competenti;
- 9) di stabilire infine che in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del punto 6), lettere b), sub b1) e sub b2) e c), nei termini ivi stabiliti o, qualora le carenze documentali siano tali da non consentire l'espletamento dell'attività di controllo, la Regione Umbria sospende la predetta attività con riserva di assumere con successivo e separato atto i conseguenti opportuni provvedimenti;
- 10) di approvare l'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le linee guida cui deve attenersi la struttura regionale competente nello svolgimento dell'attività di controllo;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;
- 12) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sisma 15 dicembre 2009. Attività di controllo ex art. 14 O.C. n. 164/2010 e art. 16 L.R. n. 3/2013. Modalità e procedure.

Premesso:

1. che con ordinanza della presidente della Giunta regionale 20 luglio 2010, n. 164 sono state stabilite le modalità e procedure per la concessione, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, dei contributi previsti dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010, per gli interventi di riparazione del danno e rafforzamento locale degli edifici gravemente danneggiati dal citato evento sismico, ricomprendenti unità immobiliari destinate, al momento dell'evento sismico, ad abitazioni principali o all'esercizio di attività produttive, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero che hanno comportato l'evacuazione dell'immobile;

2. che detti contributi sono concessi a favore dei proprietari aventi diritto dei soli edifici le cui soglie di danneggiamento e vulnerabilità non superano i valori indicati ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.2 delle direttive tecniche di cui all'allegato A alla citata ordinanza e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite al punto 2.1.3 delle stesse direttive tecniche;

3. che con legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante "norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009" è stata dettata, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificata con decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2012, n. 100, tra l'altro, la disciplina per la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati danneggiati dal citato evento sismico ricompresi nell'ambito del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, da attuarsi attraverso un programma integrato di recupero, nonché degli immobili che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 alla stessa legge regionale o carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2;

Atteso:

— che l'art. 14 dell'ordinanza della presidente della Giunta regionale n. 164/2010, nel dettare le norme in materia di controllo degli interventi, dispone che la struttura regionale competente provvede ad effettuare specifiche attività di controllo su un campione non inferiore al dieci per cento delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 10 della stessa ordinanza;

— che l'art. 16 della L.R. n. 3/2013 prevede un'analoga attività di controllo da parte della competente struttura regionale su un campione non inferiore al dieci per cento delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni ai sensi degli artt 6 e 7 della medesima legge regionale;

Rilevato che l'art. 16, comma 4, della citata L.R. n. 3/2013 demanda alla Giunta regionale il compito di stabilire con proprio atto le modalità e i termini per l'esercizio di detta attività di controllo;

Ritenuto di dover individuare nell'U.O.T. "Attività connessa alla gestione della ricostruzione post-sisma e delle emergenze" la struttura regionale cui affidare l'attività di controllo sulle concessioni contributive rilasciate dai Comuni interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, ai sensi rispettivamente dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 164/2010 e degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 3/2013;

Ritenuto altresì di dover stabilire le modalità e i termini per l'espletamento di detta attività di controllo, da parte della citata U.O.T.;

Visto l'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le linee guida cui deve attenersi la struttura regionale competente nello svolgimento dell'attività di controllo;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO 1

SISMA 15 dicembre 2009

Art. 14 Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164

Art. 16 Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3

**ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE CONCESSIONI CONTRIBUTIVE
RILASCIATE DAI COMUNI – LINEE GUIDA**

L'attività di controllo prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n.164 e dall'art. 16 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 attribuisce ai Comuni la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, mentre riserva alla Regione Umbria il controllo tecnico amministrativo sulle concessioni contributive rilasciate dai Comuni.

Detta attività di controllo si esplica nell'esame della documentazione tecnica e amministrativa presentata dagli interessati allo scopo di beneficiare delle provvidenze previste dalle sopra richiamate disposizioni normative oltre che nella verifica delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite con le presenti linee guida. Esse hanno lo scopo di fornire alla struttura regionale competente una guida e alcune utili indicazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'attività di controllo.

Le stesse sono state definite avendo riguardo ai due distinti provvedimenti normativi, l'Ordinanza commissariale n. 164/2010 e la L.R. n.3/2013, che regolano rispettivamente la ricostruzione leggera e quella pesante.

Ferme restando le responsabilità dei Comuni in ordine al rilascio delle concessioni contributive, al controllo della regolare esecuzione dei lavori e alla verifica della tempestività e della correttezza degli adempimenti che le norme in argomento pongono a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, le presenti direttive mirano a circoscrivere l'ambito dell'attività di controllo, indicando i controlli da eseguire, alcuni dei quali fondati sull'incrocio dei dati rinvenibili dai diversi elaborati della pratica concessoria. In particolare vengono individuati gli argomenti da sottoporre a controllo nonché, i dati che devono essere controllati.

Di ogni argomento viene inoltre fornito il relativo riferimento normativo, rappresentato:

- dalle disposizioni di cui all'Ordinanza commissariale 20 luglio 2010, n. 164, per la ricostruzione leggera;
- dalle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 e alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411, per la ricostruzione pesante.

Infine sono individuate le schede di accompagnamento al progetto e le schede per il calcolo del contributo da sottoporre a verifica, allo scopo di accertare la corrispondenza dei dati in esse riportati con quelli risultanti dalla documentazione tecnica e amministrativa prodotta dai soggetti beneficiari dei contributi.

Allegato 1.1 - ORDINANZA COMMISSARIALE 20 luglio 2010, n. 164

n	Riferimento normativo		Controlli		Verifica congruenza dati
			Oggetto	Tipologia	
1	Art. 2, comma 2	Condizioni per la concessione dei contributi	Dichiarazione del progettista (All. B2)	Verifica delle soglie di danneggiamento e vulnerabilità e della presenza di carenze strutturali gravi	Schede 3a-3b-3c
2	Art. 3	Domanda	a) Data di presentazione b) Requisiti dichiarati nella domanda ai fini del finanziamento dell'intervento	a) Rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda b) Verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento	
3	Art. 5	Finanziamento dell'intervento	Graduatoria degli interventi finanziabili	Collocazione dell'intervento nell'ambito della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento	Ordinanza commissariale n. 22 del 27.01.2012 - Graduatoria
4	Art. 7, commi 3 e 5	Progetto degli interventi	a) Ambito dell'intervento unitario b) Interventi di progetto e direttive tecniche c) Dichiarazione del progettista (All. F)	a) Coerenza nell'individuazione dell'ambito dell'intervento unitario con la definizione di unità strutturale contenuta nella nota all'art. 2 dell'O.C. n. 164/2010 b) Coerenza degli interventi progettati con le tipologie di intervento definite dalle direttive tecniche di cui all'allegato A dell'O.C. n. 164/2010 c) Completezza dei contenuti della dichiarazione resa dal progettista	Schede 4a-4b
5	Art. 7 comma 4	Qualificazione dell'impresa	Qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA)	Posse dell'attestazione SOA da parte dell'impresa nei casi previsti dall'art. 7, comma 4 dell'O.C. n. 164/2010	

6	Art. 8	Determinazione del contributo	<p>a) Spesa ammissibile a contributo</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezzi utilizzati - ammissibilità delle opere <p>b) Importo convenzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Superficie complessiva - Coefficienti moltiplicatori - Spese tecniche <p>c) Calcolo del contributo</p>	<p>a) Verifica dei prezzi utilizzati rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a quelli riportati dal prezzario regionale vigente (1) - alla loro economicità (2) <p>a) Ammissibilità delle opere rispetto allo stato di consistenza del fabbricato al momento del sisma (3)</p> <p>b) Verifica della coerenza delle superfici utilizzate nella determinazione del contributo con quelle risultanti dal rilievo dello stato di fatto</p> <p>b) Applicazione dei coefficienti moltiplicatori in funzione delle destinazioni d'uso delle superfici presenti nell' u.i.</p> <p>b) Calcolo delle spese tecniche ammissibili a contributo e rispetto del tetto max previsto dall'art. 8, comma 7 dell'O.C. n. 164/2010</p> <p>c) Modalità di calcolo dei contributi e rispetto dei tetti max</p>	Schede 1b-1c-1d- 5-5a-5b-5c-5s
7	Art. 10	Concessione del contributo	<p>a) Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori</p> <p>b) Provvedimento di concessione del contributo</p>	<p>a) Possesso delle autorizzazioni richieste per l'esecuzione dei lavori</p> <p>b) Coerenza dei contenuti del provvedimento di concessione del contributo con i dati risultanti dalle schede per il calcolo del contributo</p>	5-5a-5b-5c-5s

8	Art.13 comma 2	Erogazione saldo finale	<p>a) Rendicontazione finale dei lavori – prezzi utilizzati</p> <p>b) ammissibilità delle opere Varianti in corso d'opera</p> <p>c) Regolarità dei lavori</p> <p>d) Rendicontazione delle spese sostenute</p> <p>e) Rideterminazione del contributo e definizione della rata di saldo</p>	<p>a) Completezza e regolarità della documentazione prodotta</p> <p>a) Verifica dei prezzi utilizzati nel consuntivo dei lavori rispetto: – a quelli riportati dal prezzario regionale vigente (1) – alla loro economicità (2)</p> <p>a) Ammissibilità delle opere rispetto a quanto autorizzato: – con il provvedimento di concessione del contributo – con le varianti in corso d'opera debitamente autorizzate</p> <p>b) Possesso delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere in variante</p> <p>c) Conformità dei contenuti della documentazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lett. b) e c) dell'O.C. n. 164/2010</p> <p>d) Corrispondenza dell'importo delle fatture prodotte rispetto agli importi della contabilità finale</p> <p>e) Coerenza tra i contenuti del provvedimento di erogazione del saldo finale e quelli risultanti dalla documentazione di rendicontazione finale e dalle schede per il calcolo del contributo</p>	5-5a-5b-5c-5s
---	----------------	-------------------------	---	--	---------------

(1) La verifica deve essere estesa ad almeno il 50% delle voci del computo metrico estimativo e del consuntivo dei lavori aventi maggiore rilevanza economica;

(2) l'economicità dei prezzi deve essere verificata con riguardo agli articoli ammessi a contributo dal Comune;

(3) La verifica deve escludere che possano essere ammesse a contributo lavorazioni relative ad interventi che modificano la consistenza dell'immobile riferita alla data dell'evento sismico, quali ad esempio: ampliamenti, incrementi della superficie utile, mutamento delle destinazioni d'uso;

Allegato 1.2 - D.G.R. 8 maggio 2013, n. 411 / D.G.R. 25 novembre 2013, n. 1309

n	Riferimento normativo		Controlli		Verifica congruenza dati
	Oggetto	Tipologia			
1	Art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 lett. a d.g.r. 411/2013 Art. 5, commi 1, 3, 4 e 5 d.g.r. 1309/2013	Domanda	a) Data di presentazione b) Requisiti dichiarati nella domanda ai fini del finanziamento dell'intervento	a) Rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda b) Verifica circa la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento	
2	Art. 5, comma 5 lett b, c, d ed e d.g.r. 411/2013 Art. 7, commi 2, 4 e 5 d.g.r. 1309/2013	Progetto degli interventi	a) Ambito dell'intervento unitario b) Dichiarazione del progettista (All. B2) c) Dichiarazione del progettista (All. F) d) Interventi di progetto e direttive tecniche	a) Coerenza nell'individuazione dell'ambito dell'intervento unitario con la definizione di unità strutturale contenuta nell'allegato A, sub A1, alla D.G.R. n.411/2013 b) Completezza dei contenuti della dichiarazione resa dal progettista c) Come alla lett. b d) Coerenza degli interventi progettati con le tipologie di intervento definite dalle direttive tecniche di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 411/2013	Schede 3a-3b-3c Interventi sotto soglia: Schede 4b Interventi sopra soglia: Schede 4c
3	Art. 7 e 11 d.g.r. 411/2013 Art. 10, comma 3 d.g.r. 1309/2013	Finanziamento dell'intervento	Autorizzazione al finanziamento dell'intervento	Collocazione dell'intervento tra quelli finanziati	D.G.R. n. 414/2014 D.G.R. n. 368/2015

4	<p>Artt. 9 e 10 d.g.r. 411/2013</p> <p>Art. 8, commi 1, 2 d.g.r. 1309/2013</p>	<p>Determinazione del contributo</p>	<p>a) Spesa ammissibile a contributo - prezzi utilizzati - ammissibilità delle opere</p> <p>b) Importo convenzionale: - Superficie complessiva - Coefficienti moltiplicatori - Maggiorazioni - Spese tecniche</p> <p>c) Calcolo del contributo</p>	<p>a) Verifica dei prezzi utilizzati rispetto: - a quelli riportati dal prezzario regionale vigente (1) - alla loro economicità (2)</p> <p>a) Ammissibilità delle opere rispetto allo stato di consistenza del fabbricato al momento del sisma (3)</p> <p>b) Verifica della coerenza delle superfici utilizzate nella determinazione del contributo con quelle risultanti dal rilievo dello stato di fatto dell'immobile</p> <p>c) Applicazione dei coefficienti moltiplicatori in funzione delle destinazioni d'uso delle superfici presenti nell' u.i.</p> <p>b) Applicazione delle maggiorazioni ai costi base e ai tetti massimi - coerenza con i contenuti della dichiarazione resa dal progettista (All. B4)</p> <p>b) Calcolo delle spese tecniche ammissibili a contributo e rispetto del tetto max previsto dall'art. 9, comma 7 della D.G.R. n. 411/2013</p> <p>c) Modalità di calcolo dei contributi e rispetto dei tetti max</p>	<p>Interventi sotto soglia: Schede 5/1-5/2-5/3-5-5a-5b-5c-5s</p> <p>Interventi sopra soglia: Schede 5/1-5/2-5-5a-5b-5c-5s-</p>
5	<p>Art. 12 d.g.r. 411/2013</p> <p>Art. 10 d.g.r. 1309/2013</p>	<p>Concessione del contributo</p>	<p>a) Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori</p> <p>b) Provvedimento di concessione del contributo</p>	<p>a) Possesso delle autorizzazioni richieste per l'esecuzione dei lavori</p> <p>b) Coerenza dei contenuti del provvedimento di concessione del contributo con i dati risultanti dalle schede per il calcolo del contributo</p>	<p>Interventi sotto soglia: Schede 5-5a-5b-5c-5s</p> <p>Interventi sopra soglia: Schede 5-5a-5b-5c-5s</p>

6	<p>Art. 16, comma 2 d.g.r. 4111/2013</p> <p>Art. 12 d.g.r. 1309/2013</p>	Erogazione saldo finale	<p>a) Rendicontazione finale dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezzi utilizzati - ammissibilità delle opere <p>b) Varianti in corso d'opera</p> <p>c) Regolarità dei lavori</p> <p>d) Rendicontazione delle spese sostenute</p> <p>e) Rideterminazione del contributo e definizione della rata di saldo</p>	<p>a) Completezza e regolarità della documentazione prodotta</p> <p>a) Verifica dei prezzi utilizzati rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a quelli riportati dal prezzario regionale vigente (1) - alla loro economicità (2) <p>a) Ammissibilità delle opere rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a quanto autorizzato con il provvedimento di concessione del contributo - alle varianti in corso d'opera debitamente autorizzate <p>b) Possesso delle autorizzazioni per l'esecuzione di opere in variante</p> <p>c) Conformità della documentazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lett. b) e c) della D.G.R. n. 411/2013</p> <p>d) Corrispondenza dell'importo delle fatture prodotte rispetto agli importi della contabilità finale</p> <p>e) Coerenza tra i contenuti del provvedimento di erogazione del saldo finale e quelli risultanti dalla documentazione finale e dalle schede per il calcolo del contributo</p>	<p>Interventi sotto soglia: Schede 5-5a-5b-5c-5s</p> <p>Interventi sopra soglia: Schede 5-5a-5b-5c-5s</p>
---	--	-------------------------	--	--	---

(1) la verifica deve essere estesa ad almeno il 50% delle voci del computo metrico estimativo e del consuntivo dei lavori aventi maggiore rilevanza economica;

(2) l'economicità dei prezzi deve essere verificata con riguardo agli articoli ammessi a contributo dal Comune;

(3) La verifica deve escludere che possano essere ammesse a contributo lavorazioni relative ad interventi che modificano la consistenza dell'immobile riferita alla data dell'evento sismico, quali ad esempio: ampliamenti, incrementi della superficie utile, mutamento delle destinazioni d'uso